

News per i Clienti dello studio

N. 17
Del 13 dicembre 2013

Ai gentili clienti

Loro sedi

Gentili Clienti,
nella presente circolare ci occuperemo:

- **Versamento Acconto Iva – 27 dicembre 2013.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Dott. Enrico Calabretta

VENERDÌ 27 DICEMBRE 2013 ULTIMO GIORNO UTILE PER VERSARE L'ACCONTO IVA

In estrema sintesi possiamo anticipare che **sono tenuti al versamento dell'acconto i titolari di partita IVA che hanno chiuso il periodo fiscale 2012 con un debito IVA.**

Sono **esclusi** dal versamento dell'acconto IVA i contribuenti per i quali l'importo dovuto a titolo di acconto risulti inferiore al minimo dovuto, pari ad euro 103,29, e in ogni caso quelli che:

- hanno iniziato l'attività nel corso del 2013;
- hanno cessato o cesseranno l'attività entro il 2013;
- operano in regime agricolo di esonero ex art 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972;
- hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili;
- esercitano attività di intrattenimento ex art. 74, comma 6, D.P.R. n. 633/1972;
- sono società o associazioni sportive dilettantistiche e altre che applicano il regime forfetario di cui alla legge n.398/1991;
- hanno usufruito nel corso del 2012 del regime agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali;
- operano nel regime dei contribuenti minimi o nel regime contabile agevolato ex art. 27, comma 3, D.L. n. 98/2011.

L'eventuale versamento dovrà essere effettuato per via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato) con modello F24, codice 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per i trimestrali.

Sul versamento dell'acconto da parte dei contribuenti con liquidazione trimestrale ("per opzione") non è dovuta la maggiorazione per interessi dell'1%.

L'acconto pagato verrà successivamente scomputato dall'ammontare dell'IVA dovuta per il mese di dicembre 2013 (nel caso dei contribuenti mensili) ovvero per il quarto trimestre 2013 (nel caso dei contribuenti trimestrali).

MODALITA' DI CALCOLO

Come di consueto, anche quest'anno l'importo da versare (eventualmente) può essere determinato utilizzando tre differenti modalità di calcolo:

- **storico:** 88% del versamento relativo all'ultime mese o trimestre dell'anno precedente (nel calcolo bisogna tenere conto dell'acconto versato lo scorso anno). Se nell'anno 2013 il

contribuente ha variato la frequenza delle liquidazioni periodiche rispetto al 2012, occorre rendere omogenee le basi di raffronto:

- o il contribuente mensile nel 2012, diventato trimestrale nel 2013, otterrà il dato per il raffronto sommando i risultati delle liquidazioni degli ultimi tre mesi del 2012;
 - o il contribuente trimestrale nel 2012, diventato mensile nel 2013, otterrà il dato per il raffronto dividendo per tre il saldo della dichiarazione annuale 2012 (al lordo di quanto versato a titolo di acconto per lo stesso anno).
- **analitico:** 100% dell'imposta risultante a debito dalla liquidazione straordinaria alla data del 20 dicembre 2013. La liquidazione, che deve essere trascritta sul registro IVA, dovrà considerare:
 - o le operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali);
 - o le operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o fino al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali);
 - o le operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).
- **previsionale:** 88% dell'IVA che si prevede di dover versare per l'ultima liquidazione periodica dell'anno in corso.

Ricordiamo che, in caso di errore nella stima/previsione, con conseguente versamento inferiore a quanto effettivamente dovuto in sede di liquidazione, sulla somma non versata si applicherà la sanzione del 30% oltre ad interessi.

Quando il contribuente dovesse accorgersi di aver sbagliato la previsione (per difetto), potrà intervenire per correggere l'errore mediante ravvedimento operoso, versando l'acconto dovuto e con riduzione della sanzione:

- allo 0,2% per ogni giorno di ritardo entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario: varia quindi dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo;
- a 1/10 (3%) se la violazione verrà sanata entro 30 giorni con versamento di imposta e interessi al tasso legale vigente (attualmente 2,5% annuo);
- a 1/8 (3,75%) se la violazione verrà sanata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione per l'anno 2013 con versamento di imposta e interessi al tasso legale vigente (attualmente 2,5% annuo).

Se invece il contribuente non sanasse il mancato versamento dell'acconto mediante ravvedimento operoso, la predetta sanzione del 30% potrà comunque essere ridotta:

- ad un terzo (10%) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica (ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973);
- ai due terzi (20%) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale (ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973).

Attenzione: cogliamo l'occasione per ricordarVi che l'art. 10-ter del D.Lgs n. 74/2000 prevede una sanzione penale in caso di omesso versamento Iva per ammontare superiore a 50.000 euro. Tuttavia, per la consumazione del reato non è sufficiente un qualsiasi ritardo nel versamento rispetto alle scadenze previste, ma occorre che l'omissione del versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento.

AUMENTO DELL'ALiquOTA ORDINARIA IVA E CORREZIONE DI EVENTUALI ERRORI

Allo scorso 1° ottobre 2013 l'aliquota ordinaria IVA è aumentata dal 21% al 22%.

Con il comunicato stampa del 30 settembre 2013 l'Agenzia delle Entrate ha impartito le prime istruzioni e, ribadendo quanto già affermato con la circolare n. 45/E del 12 ottobre 2011 (emanata in occasione del precedente aumento dell'aliquota Iva dal 20% al 21% del 2011), ha comunicato che, qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art. 26, comma 1, D.P.R. n. 633/1972).

La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all'aumento dell'aliquota verrà comunque versata entro i seguenti termini:

- per i contribuenti con periodo di liquidazione mensile, entro la data di versamento dell'acconto Iva (27 dicembre) in relazione alle fatture emesse per i mesi di ottobre e novembre ed entro la data di liquidazione annuale (16 marzo) per le fatture emesse nel mese di dicembre;
- per i contribuenti con liquidazione trimestrale, entro i termini di liquidazione annuale, per le fatture emesse nell'ultimo trimestre.

Come traspare da questa circolare informativa, il calcolo degli acconti dovuti con il metodo previsionale si presenta come un'operazione piuttosto delicata.